ALLEGATO 1

Estratto dello Statuto della Costituenda Fondazione per la gestione dei beni culturali del Comune

Art.3 Finalità e settori di intervento

La Fondazione, in un'ottica di raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e di interesse generale per la Collettività, ha lo scopo di: a) concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- b) conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Bosa specificamente individuati nel contratto di servizio, al fine di promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- c) conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità della Fondazione;
- d) conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di altri soggetti conferiti in uso alla Fondazione o a questa affidati mediante apposita convenzione;
- e) ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell'ambito del territorio comunale;
- f) effettuare la promozione culturale, turistica, artistica ed economica, la salvaguardia delle tradizioni cittadine, favorire l'animazione del territorio cittadino e le occasioni di aggregazione e socializzazione delle persone, apportare conoscenze manageriali e contributi innovativi, collaborare attivamente con enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi statutari.
- 2. La Fondazione potrà, conseguentemente, promuovere e realizzare ogni attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo, ed in particolare:
- a) stipulare convenzioni con istituzioni universitarie, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- b) compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, ritenute necessarie o utili alla istituzione, organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, alla accoglienza ed al benessere degli studenti;
- c) promuovere elargizioni, raccolta fondi, contributi finanziari e sponsorizzazioni per la realizzazione delle proprie attività istituzionali;
- d) promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche;
- e) promuovere lo svolgimento di studi e ricerche, promuovere pubblicazioni e convegni, erogare servizi e consulenze.
- 3. La Fondazione potrà svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento del proprio scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge ed in particolare con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio presso terzi, dell'attività di mediazione professionale mobiliare e dell'intermediazione finanziaria.

Articolo 13 Il Presidente della Fondazione

- 1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore Promotore tra i componenti del Consiglio di Gestione e la carica ha una durata pari a quella dello stesso Consiglio di Gestione.
- 2. Il Presidente rappresenta la Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o

- giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori, ed in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera del Consiglio di Gestione.
- 3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gestione stabilendone il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.
- 4. Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno di competenza del Consiglio di Gestione, fatta salva la ratifica, qualora comprovate ragioni di urgenza non ne consentano la convocazione.
- 5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano rispettivamente del Consiglio di Gestione.

Articolo 14 Consiglio di gestione

- 1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da altri due membri nominati dal Fondatore Promotore.
- 2. La scelta dei componenti del Consiglio di gestione è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.
- 3. Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e delibera sulle operazioni e gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali ed alle attività collegate direttamente ad essi, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito degli indirizzi, dei piani, dei progetti e dei vincoli di bilancio approvati dal Fondatore Promotore.
- 4. Il Consiglio di Gestione può delegare ai suoi membri specifici poteri e funzioni.
- 5. Il Consiglio di Gestione ha i seguenti compiti:
 - a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
 - b) nominare il Direttore;
 - c) deliberare sui programmi annuali presentati dal Direttore;
 - d) definire l'ammontare del contributo a carico dei Partecipanti e Sostenitori sentito il Fondatore Promotore;
 - e) adottare e modificare i regolamenti interni necessari all'organizzazione interna e all'attività della Fondazione, nonché all'organizzazione e alla direzione delle attività;
 - f) nominare eventuali responsabili di progetti speciali.
- 6. Il Consiglio di gestione dura in carica tre anni ed i componenti sono rinnovabili. Trovano applicazione le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste dalla legge.